



Comune di Ozzano dell'Emilia
Provincia di Bologna
Comando Polizia Municipale
Viale Giovanni XXIII civ. 2
☎ 051 799839 - Fax. 051 791363
e-mail: pm@comune.ozzano.bo.it

✉ 10, via della Repubblica C.A.P. 40064
☎ 051 791333- Fax. 051 797951
e-mail: urp@comune.ozzano.bo.it
p.e.c.:comune.ozzano.@cert.provincia.bo.it

Ordinanza n° 53/2018

Prot. Gen. 0014124
Classifica DA0.09.04

Ozzano dell'Emilia, 12 giugno 2018

Oggetto: Provvedimenti viabilistici temporanei in via San Cristoforo e via San Lazzaro, per lavori che riguardano la realizzazione della pista ciclopedonale.

IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la richiesta dell'Ing. De Plato Chiara del Servizio Lavori Pubblici, acquisita all'ID n. 1296948 del 11/06/2018, tendente ad ottenere l'istituzione di un senso unico alternato, per effettuare lavori riguardanti la realizzazione della pista ciclopedonale in via San Lazzaro ed il prolungamento di quella esistente in via San Cristoforo;

RITENUTO opportuno adottare le cautele più idonee a fluidificare il traffico e a rendere sicura la circolazione stradale, mediante nuovi obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo;

VISTI gli artt.5 comma 3, 7, comma 1, lettera a, del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto del Comune di Ozzano dell'Emilia;

Vista la disposizione del Sindaco Prot. Gen. n° 0015650 del 12/06/2015 di nomina dei titolari di Posizione Organizzativa;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, l'istituzione di restringimento di carreggiata con senso unico alternato con in via San Lazzaro, dal confine con il Comune di San Lazzaro di Savena, fino a via San Cristoforo, all'altezza della pista ciclopedonale già esistente, nel seguente periodo:

- da martedì 12 giugno 2018 a lunedì 24 settembre 2018, dalle ore 00,00 alle ore 24,00.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale, **anche notturna**, a cura della ditta esecutrice DMA Costruzioni Srl, con sede a Venafro (IS), via Giotto di Bondone n. 50, così come indicato dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 (Disciplinare Tecnico Segnaletica Temporanea). A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati. **Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali debbono essere rimossi ed i segnali permanenti ripristinati.**

Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, mantenendo gli sbarramenti e la segnaletica temporanea in perfetta efficienza sia di giorno che di notte e per la sicurezza del personale addetto ai lavori secondo quanto previsto dal nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n° 495.

Il personale esecutore dei lavori, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e mantenerli in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori e per la sicurezza del personale addetto alla lavorazione secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 e dal suo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n° 495, e **adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza del passaggio veicolare e pedonale, nonché di favorire l'accesso alle proprietà dei residenti.**

La segnaletica temporanea installata diverrà attiva solamente trascorse 48 ore dalla sua collocazione art. 6 comma 4 lettera "f" del C.d.S.), subordinandone l'efficacia all'invio di dichiarazione di avvenuta apposizione ai sensi del D.P.R 445/2000.

Il presente atto è rilasciato a favore del richiedente e della ditta esecutrice dei lavori, declinando ogni e qualunque responsabilità per danni a persone o cose, derivanti dalla mancata osservanza della normativa specifica in materia di collocazione di segnaletica temporanea con particolare riguardo al suo posizionamento, alla sua stabilità ed ancoraggio.

Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Municipale e degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 07.08.1990, n.241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs. n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero Lavori Pubblici, con la procedura dell'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.495/1992.

Ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della legge 7/8/90 n° 241, avverte: responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Zigiotti, Comandante la Polizia Municipale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

La presente ordinanza è pubblicata on-line all'Albo Pretorio del Comune, www.comune.ozzano.bo.it e trasmessa:

- al Settore Programmazione e Gestione del Territorio, Servizio Lavori Pubblici;
- alla locale Stazione Carabinieri;

IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Stefano ZIGIOTTI